NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 93

Pene per i favoreggiatori del renitenti

Chiunque abbia scientemente nascosto o ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente, cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La stessa pena si applica a chi con colpevoli maneggi abbia impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un iscritto.

Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, le pena della reclusione puo' estendersi fino a due anni e si applica anche la multa fino a lire duemila.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Terza — Renitenza alla leva e diserzione sanzioni amministrative, disciplinari e penali
Titolo	II — Sanzioni amministrative, disciplinari e penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-93-pene-per-i-favoreggiatori-del-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

renitenti/versione/0